

STATUTO SIPAN

Art. 1) DENOMINAZIONE

1.1 E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio con attività esterna, multi regionale, dotato di organizzazione stabile, con la denominazione "SIPAN" .

Art. 2) SEDE

2.1 Il Consorzio ha sede in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Piazza del Popolo n° 1.

2.2 Il Comitato Direttivo, con propria delibera, potrà trasferire la sede dell'Ufficio consortile, all'interno del comune di San Martino Buon Albergo ed istituire e/o sopprimere altri Uffici sia in Italia che all'estero. Il trasferimento dell'Ufficio Consortile in Comuni diversi è materia riservata ad apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

2.3 Il domicilio delle imprese consorziate, per quanto concerne i rapporti con il Consorzio ,è quello risultante dal libro dei consorziati.

Art. 3) SCOPO , SOGGETTI AMMESSI E OGGETTO

3.1 Il Consorzio non ha fine di lucro ed è costituito con lo scopo esclusivo di esportare i prodotti dei consorziati e svolgere l'attività promozionale necessaria per realizzare tale esportazione.

3.2 Il Consorzio è promosso dagli imprenditori commerciali della filiera panificazione, pasticceria e pizzeria e possono aderirvi le imprese costruttrici di : forni, macchine, attrezzature per la conservazione e la surgelazione, stoccaggio di materie prime, confezionamento, arredamento e tutti gli impianti in genere destinati ai panifici, pasticcerie e pizzerie nonché le imprese che operano nell'industria molitoria, dei miglioratori dei prodotti e in ogni altro comparto collegato al mondo dell'arte bianca. Possono altresì aderire al consorzio tutte le associazioni di produttori ed utilizzatori delle merceologie sopra elencate.

Art. 4) DURATA

4.1 La durata del consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), e potrà essere prorogata con deliberazione approvata dall'Assemblea straordinaria come previsto dal successivo art.13.8).

Il Consorzio potrà essere anche sciolto anticipatamente con deliberazione approvata dall'Assemblea straordinaria come previsto dal successivo art.13.8).

Art. 5) FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI.

5.1 Il fondo consortile e' costituito:

- a) dal contributo versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio e dai contributi di cui al successivo articolo 5.4);
- b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;

c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici e privati.

I contributi pubblici non potranno in alcun modo essere ripartiti tra le imprese né impiegati per iniziative fruite da singole imprese.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendo modalità e termini.

E' fatto espressamente divieto al consorzio di distribuire gli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento.

5.2 L'Assemblea delibera annualmente sulla quota contributiva annuale che i nuovi consorziati debbono versare oltre alla quota di partecipazione al fondo consortile.

5.3 La quota di partecipazione al fondo consortile e la quota contributiva annuale devono essere versate al momento dell'ingresso del consorziato nel Consorzio.

5.4 Il Comitato Direttivo potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti i consorziati ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi previsti nel presente statuto.

Art. 6) MANDATO ALL'UFFICIO DIRETTIVO

6.1 Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono al Comitato Direttivo, mandato ai sensi dell'art. 1703 c.c. per quanto attiene allo scopo sociale.

Art. 7) AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

7.1 Il consorzio è aperto all'adesione di altri imprenditori il cui ingresso non costituisce modifica del contratto.

7.2 Possono entrare a far parte del consorzio, tutti i soggetti di cui al precedente punto 3.2) che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire alla più proficua realizzazione dello scopo del Consorzio.

7.3. Non possono in ogni caso essere ammessi soggetti sottoposti a procedure concorsuali anche se riabilitati ovvero gli inabilitati e gli interdetti.

7.4 Chiunque intenda divenire socio del Consorzio deve presentare al Comitato Direttivo e presso la sede sociale domanda scritta contenente:

a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale, in caso di persone fisiche;

b) indicazione della ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente e codice fiscale, generalità della persona che le rappresenta e relativi poteri, in caso di società, enti od associazioni; alla domanda deve essere allegato certificato di vigenza rilasciato dalla camera di commercio e copia dell'atto costitutivo;

c) precisazione dell'attività effettivamente svolta in relazione ai requisiti prescritti all'art. 3);

d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente senza riserve o condizioni, tutte le disposizioni del presente statuto e del Regolamento Interno, di altre eventuali convenzioni complementari e deliberazioni già adottate dal Consorzio;

e) assunzione dell'obbligo di versamento della quota di partecipazione, della somma

di iscrizione e degli eventuali ulteriori oneri stabiliti dal consorzio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto;

f) conferma della dichiarazione di mandato e di conferimento di commissione di cui al precedente punto 6.1).

7.5 L'accoglimento della domanda di ammissione dovrà essere deliberato dal Comitato Direttivo col voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri presenti. Il rifiuto di ammissione non è soggetto a reclamo o ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi dalla deliberazione di rigetto della prima.

7.6 Il nuovo consorziato, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare la quota di partecipazione al fondo consortile e la quota annuale contributiva.

Art. 8) RECESSO ED ESCLUSIONE

8.1 Il consorziato può alla fine di ogni anno recedere dal consorzio; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Direttivo almeno novanta giorni prima della fine dell'anno e diviene automaticamente operativo alla fine dell'anno, salvo abbia in corso obbligazioni verso il consorzio. La comunicazione del recesso non fa venir meno gli obblighi ed oneri economici che il consorziato ha assunto, anche con delibera assembleare, nei confronti del consorzio in relazione a tutto l'esercizio in corso.

8.2 La dichiarazione di revoca del mandato all'Ufficio di cui al precedente art. 6.1) equivale al recesso del consorziato con gli stessi effetti e termini di cui al precedente comma.

8.3 Il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione nei confronti del consorziato:

- che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
- che con il suo comportamento sia lesivo al prestigio del Consorzio;
- che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle delibere consortili.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo a voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi membri presenti.

Salvo patto contrario, ai sensi dell'art. 2610, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, il Comitato Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

8.4 E' in ogni caso escluso dal consorzio il consorziato che abbia cessato l'attività, o che la variazione dell'attività non sia coerente con l'art. 3.2) dello statuto ovvero che sia incorso in fallimento o altra procedura concorsuale.

8.5 I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuato sino alla data stessa.

Il consorziato receduto o escluso dovrà versare entro trenta giorni dalla cessazione della partecipazione l'importo eventualmente dovuto per ogni suo debito verso il Consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile.

Al consorziato receduto o escluso non sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui versato, né l'eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la quota di sua competenza, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni materiali e/o immateriali causati.

8.6 Tutte le modificazioni relative ai soggetti del Consorzio per ammissione, recesso, esclusione, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati dall'art. 2612 c.c., debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del Comitato Direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

Art. 9) OBBLIGHI CONSORTILI

9.1 Ciascun associato è obbligato a:

- a) versare la quota di partecipazione al fondo consortile e la quota annuale contributiva, nella misura, nei tempi e nelle modalità di cui al presente statuto ovvero di cui al regolamento;
- b) corrispondere il contributo annuale, nella misura determinata dall'Assemblea con le modalità fissate nel regolamento affinché vengano rimborsati ogni anno tutti i costi di gestione in modo da ripianare integralmente le perdite;
- c) rispettare le direttive ed i regolamenti emanati dall'assemblea e dal Comitato Direttivo per la realizzazione dell'oggetto consortile;
- d) consentire i controlli, da parte del Comitato Direttivo in ordine all'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente statuto e come meglio specificato nel regolamento;
- e) collaborare con gli altri consorziati e con gli organi consortili per agevolare la realizzazione dello scopo sociale.

Art. 10) INADEMPIENZE

10.1 Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello Statuto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi consortili, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca il Comitato Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

10.2 La deliberazione del Comitato Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

10.3 Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

10.4 Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze. In casi particolari gravi o di recidiva, i minimi e i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

Art. 11) ORGANI DEL CONSORZIO

11.1 Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) Il Comitato Direttivo ;
- c) il Presidente e i Vice-presidenti.

Art. 12) ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto, a condizione che abbia completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da altri (sia consorziati che terzi) mediante delega scritta. Non si possono ricevere più di tre deleghe.

12.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'esame del rendiconto ed inoltre ogniqualvolta il Comitato Direttivo ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 (un quarto) dei consorziati.

12.3 La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altri mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da inviare al domicilio di ciascun consorziato, risultante dal libro dei consorziati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potranno essere indicati anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

12.4 Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i consorziati. Le società e gli Enti consorziati sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da persona all'uopo designata. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

12.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, in sua assenza, da uno dei vice-presidenti con preferenza per il più anziano in carica. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea.

12.6 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei consorziati, esclusi quelli privi di diritto di voto nell'assemblea medesima e delibera a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati in assemblea e delibera a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.

12.7 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

12.8 L'Assemblea è competente a deliberare:

- a) sull'elezione dei membri del Comitato Direttivo.
- c) sull'aumento e/o sulla reintegrazione del fondo consortile;
- d) sull'approvazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis cc;
- e) sull'ammontare dei contributi annui a carico dei consorziati, su proposta del

Comitato Direttivo ;

f) sull'approvazione del Regolamento interno;

g) sulle modificazioni del presente statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto o dal Comitato Direttivo.

12.9 L'assemblea straordinaria è convocata, con le modalità sopra stabilite dal Presidente a seguito di deliberazioni del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei consorziati per deliberare sulle modifiche dello statuto del Consorzio, sulla proroga della durata, sul suo scioglimento prima della scadenza, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per statuto.

Tali delibere saranno iscritte nel Registro delle imprese a cura del Comitato Direttivo entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle modificazioni. L'Assemblea straordinaria può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati. I verbali sono redatti dal segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio. Ove qui non diversamente stabilito, valgono le altre disposizioni in tema di assemblea.

Art. 13) COMITATO DIRETTIVO

13.1 Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, dai Vice-presidenti e da un numero compreso fra i sei e i dieci consiglieri membri e consta quindi in totale di massimo tredici componenti eletti dall'assemblea secondo la seguente procedura.

13.2. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13.3. Il Comitato Direttivo è competente a:

a) nominare il Presidente e i vice-Presidenti dello stesso Comitato Direttivo;

b) predisporre il bilancio;

c) sottoporre all'assemblea l'approvazione della quota annuale contributiva, e la quota di partecipazione al fondo consortile;

d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi;

e) compiere tutti gli atti necessari, utili o opportuni per la realizzazione dello scopo consortile salvo quelli espressamente riservati ad altri organi consortili;

f) controllare l'adempimento degli obblighi consortili da parte dei consorziati;

g) assumere e inquadrare il personale d'ufficio;

h) nominare un direttore, revocarlo e attribuirgli i relativi poteri;

i) irrogare le penalità;

l) convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio;

m) predisporre le modifiche del presente statuto e sottoporle all'Assemblea straordinaria;

n) predisporre il regolamento interno e sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione

o) deliberare sull'ammissione ed esclusione di nuovi consorziati.

La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

13.4 Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

13.5 Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax o posta elettronica al domicilio dei Consiglieri, con un preavviso non inferiore a cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione.

13.6 Il Comitato Direttivo delibera con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti oltre il presidente o chi ne fa le veci, ove non siano previste dal presente statuto maggioranze diverse.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Direttivo si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere facilmente identificabili, siano in grado di seguire la discussione e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione sarà considerata tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il segretario, così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

13.7 La cessazione della metà più uno dei consiglieri comporta la decadenza dell'intero Comitato Direttivo, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva Assemblea elettiva, la quale dovrà essere convocata entro sessanta giorni dal fatto che ne comporta la decadenza. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, che non comporti la decadenza dell'intero Comitato Direttivo, possono essere sostituiti dal Comitato Direttivo ed i membri così nominati restano in carico fino alla prossima assemblea.

Art. 14) PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI

14.1 Il Presidente e i vice-Presidenti, eletti dal Comitato Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

14.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli è competente a:

- a) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
- b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
- c) convocare e presiedere le Assemblee e le riunioni del Comitato Direttivo;
- d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo;
- f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio;
- g) rappresentare il Consorzio davanti alle pubbliche autorità;

h) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.

14.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dai Vice-presidenti la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, in caso di assenza o dell'impedimento del Presidente. Previa autorizzazione del Comitato Direttivo il Presidente può delegare alcune sue funzioni ad uno dei vice-Presidenti o al direttore del Consorzio.

14.4 Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni e salva eventuale diversa delibera assembleare.

Art. 15) DIRETTORE

L'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili e la direzione del Consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un direttore nominato dal Comitato Direttivo che ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Art. 16) BILANCIO

16.1 L'esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il Comitato Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo nei termini di legge. E' facoltà del Comitato Direttivo predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione degli impegni economico – finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

16.2 L'eventuale residuo attivo, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, risultante dal bilancio non potrà mai essere diviso fra i consorziati, nemmeno in caso di scioglimento, ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile. In considerazione degli scopi del Consorzio, che escludono ogni fine di lucro, i partecipanti rimborseranno annualmente al Consorzio stesso tutte le spese del suo funzionamento in modo che l'esercizio si chiuda sempre senza utili né perdite. E' comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.

Art. 17) MODIFICHE DEL CONTRATTO E PROROGHE DEL CONSORZIO

17.1 Per le modifiche del presente statuto e per le proroghe del Consorzio l'Assemblea straordinaria delibera come previsto al precedente punto 13.8). Allo scopo di beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi regionali o statali a favore delle forme associazionistiche, il Consorzio si vincola a comunicare alla Giunta regionale e/o Ministero statale ogni modifica al contratto consortile deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 18) SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO - LIQUIDAZIONE

18.1 Il Consorzio si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2611 del codice civile.

18.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento l'assemblea straordinaria dei consorziati delibera come previsto al precedente punto 13.8) e nomina uno o più liquidatori, anche estranei al consorzio, determinandone attribuzioni e poteri. Tale delibera sarà iscritta nel Registro delle imprese a cura del Comitato Direttivo entro

30 (trenta) giorni .

18.3 All'atto dello scioglimento l'eventuale residuo del fondo consortile, che non potrà mai essere diviso fra i consorziati, sarà devoluto nei modi che saranno indicati dalla Giunta regionale, o Ministero statale. Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati.

Art. 19 REGOLAMENTO INTERNO

Per l'esecuzione e l'attuazione dello statuto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno a cura del Comitato Direttivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea. Fra l'altro il regolamento dovrà:

- 1 stabilire gli obblighi dei consorziati;
- 2 fissare la misura e i criteri delle penalità;
- 3 stabilire le clausole di ammissione ed esclusione del consorziato;
- 4 regolare la modalità dei contratti;
- 5 regolare ogni altra disposizione necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 20) CLAUSOLA ARBITRALE

20.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori dall'altra, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta , in deroga alla previsione di cui all'art. 824 bis c.p.c., da arbitri irrisolventi mediante determinazione contrattuale. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri designati dal Presidente del Tribunale in cui il Consorzio ha sede. Il collegio arbitrale deciderà inappellabilmente quale amichevole compositore, senza formalità di procedura.

20.2 La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del collegio.

20.3 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del suo presidente.

Art. 21) RINVIO

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.